



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 40 del 14/08/2012

**Oggetto:** ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ISCHIA.

L'anno **duemiladodici** , addì **quattordici** , del mese di **agosto** , alle ore **19,40** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seconda convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	No
FERRANDINO VINCENZO	Si	TROFA MASSIMO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si	MAZZELLA SALVATORE	No
SPIGNESE LUCA	Si	BERNARDO CARMINE	No
OTTORINO MATTERA	No	FERRANDINO CIRO	No
MAZZELLA GIOSUE'	Si		
DI MEGLIO ISIDORO	No		
MONTAGNA LUCA	Si		
MATTERA LUIGI	No		
BALESTRIERI GIORGIO	Si		

Totale Presenti **10**    Totale Assenti **7**

**Il Presidente** invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 1) all'o.d.g. aggiuntivo, come da inversione approvata in precedenza e di cui all'oggetto. Cede la parola all'Assessore al Bilancio, dott.Sandro Iannotta, il quale relaziona sull'argomento, illustrando altresì il proprio emendamento.

*omissis*

Durante la discussione che segue, l'Assessore Iannotta propone alcune integrazioni e rettifiche che di concerto con il V.Segretario Generale, dr.Raffaele Montuori e il Responsabile del SUAP e Tributi Locali, presente in aula, vengono apportate alla delibera nonché al Regolamento, oggetto di discussione e approvati all'unanimità singolarmente. Conclusa la discussione, **il Presidente**, sottopone ai voti mediante appello nominale la proposta di delibera, così come emendata e il Regolamento che viene votato nella sua

C00040CO

interrezza all'unanimità, dai dieci consiglieri presenti e votanti (Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Mazzella Giosuè, Luca Montagna, Giorgio Balestrieri, Luigi Mollo, Massimo Trofa).

**Il Presidente** proclama l'esito della votazione.

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con D.Lgs.14.03.2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" – all'art.4, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima consentita dalla legge;

**VISTO** che la disciplina generale di attuazione di detta imposta deve essere contenuta in un regolamento da adottare ai sensi dell'art.17 comma 1 della Legge 23 Agosto 1988 n.400 – d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo;

**RILEVATO** che il termine fissato per l'adozione del regolamento da parte della Conferenza Stato città ed autonomie locali è scaduto e pertanto, i Comuni, come disposizione contenuta nel citato art.4 del D.lgs.n.23 del 14.03.2011, hanno facoltà di adottare comunque i necessari regolamenti per l'istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art.52 del D.lgs.15.12.1997 n.446, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

il gettito dell'imposta è destinato a finanziare "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali;

Il tributo deve prevedere "criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno";

### **PRESO ATTO**

che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è possibile procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta in parola;

### **ATTESO**

che il gettito d'imposta dovrà essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, nonché interventi di manutenzione della città, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;

che tale imposta non grava sulla popolazione residente ma esclusivamente su coloro che pernottano nelle strutture ricettive della città;

**RITENUTO** opportuno istituire a decorrere dal 1.09.2012 tale imposta, finalizzata a recuperare parte dei costi sostenuti per garantire servizi pubblici di cui beneficia in gran parte il mercato turistico;

**RITENUTO** di dover disciplinare con apposito regolamento l'imposta medesima, prevedendo, tra l'altro, in particolare, l'esenzione per i minori di età e per gli autisti dei pullman ed accompagnatori turistici;

**SENTITE** le Associazioni di categoria;

**VISTI** i pareri assunti ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00;

**CON** dieci voti favorevoli resi dai consiglieri presenti e votanti (Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Mazzella Giosuè, Luca Montagna, Giorgio Balestrieri, Luigi Mollo, Massimo Trofa);

## **d e l i b e r a**

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono per riportate anche se materialmente non trascritte:

- Istituire nel Comune di Ischia a decorrere dall'1.09.2012 l'imposta di soggiorno così come previsto dall'art.4 del D.Lgs.14.03.2011 n.23, a carico dei non residenti che alloggiano nel territorio del Comune di Ischia nei luoghi e/o strutture di seguito riportate fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi;
- Approvare il regolamento che si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- Stabilire l'imposta di soggiorno nel Comune di Ischia secondo le tariffe di seguito indicate:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA</b>
Case e appartamenti	0,50
Imbarcazione da diporto	1,00
Agriturismo	1,00
Bed and Beakfast	1,00

<b>STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE</b>	<b>TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA</b>
Affittacamere	1,00
Case e appartamenti per vacanze	1,00
Case per ferie	1,00

<b>RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE E CAMPEGGI</b>	<b>TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA</b>
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

<b>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</b>	<b>TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA</b>
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

- Stabilire l'esenzione per le seguenti categorie di utenti:
  - per i minori di età;
  - per gli autisti dei pullman ed accompagnatori turistici (art. 5 del Regolamento);
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

- di dare atto che, esclusivamente per l'anno 2012, in deroga al regolamento, l'imposta si applica per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre;

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON dieci voti favorevoli, resi dai consiglieri presenti e votanti (Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Mazzella Giosuè, Luca Montagna, Giorgio Balestrieri, Luigi Mollo, Massimo Trofa);

### **d e l i b e r a**

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.l.vo 18.08.2000, n.267.

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI  
SOGGIORNO  
NEL COMUNE DI ISCHIA**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 – Misura dell'imposta
- Art. 7 – Obblighi di comunicazione
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 – Disposizione in materia di accertamento
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Riscossione coattiva
- Art. 12 – Rimborsi
- Art. 13 – Contenzioso
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ischia nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

## **Articolo 2**

### **Presupposto dell'imposta**

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ciascun anno solare, in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismo, aree attrezzate per sosta temporanea - bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Ischia nonché in imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di specchi acquei del porto del Comune di Ischia. L'imposta si applica per un periodo massimo di sette pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 3**

### **Soggetto attivo**

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ischia.

## **Articolo 4**

### **Soggetto passivo**

Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nelle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale di Ischia.

## **Articolo 5**

### **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori di età. Sono altresì, esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

## **Articolo 6**

### **Misura dell'imposta**

L'imposta di soggiorno è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati per le case ed appartamenti per il periodo che va dal primo maggio al trenta settembre; è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle imbarcazioni da diporto e nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, agriturismo, bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e/o casa per ferie, residenze turistiche alberghiere a 1, 2 e 3 stelle per il periodo dal primo maggio al trenta settembre; è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle dal primo maggio al trenta settembre; è pari

ad euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle nel periodo che va dal primo maggio al trenta settembre.

## **Articolo 7 Obblighi di comunicazione**

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Ischia sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Ischia sono tenuti a dichiarare all'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali del Comune di Ischia il numero di soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese nonché il relativo periodo di permanenza con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto deve effettuare il versamento.

## **Articolo 8 Versamenti**

I soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al concessionario dello specchio acqueo e/o al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione della stessa, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ischia.

Il concessionario dello specchio acqueo e il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Ischia gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, con una delle seguenti modalità:

su conto corrente postale;

mediante pagamento tramite il sistema bancario sul conto corrente;

## **Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento**

Il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti passivi nonché ai concessionari dello specchio acqueo e gestori della struttura ricettiva, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti ovvero la compilazione di questionari connessi agli obblighi tributari nonché ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale.

Il soggetto passivo ovvero ai concessionari dello specchio acqueo e gestori della struttura ricettiva deve ottemperare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Comune può, altresì, effettuare accessi presso i soggetti passivi di cui all'art. 4 del presente regolamento previa comunicazione da notificare almeno cinque giorni prima della data dell'accesso, anche a mezzo di personale autorizzato dipendente dai soggetti affidatari di cui agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, comprese le facoltà di sottoscrivere, tra l'altro, richieste, questionari, preavvisi di accesso, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento e provvedimenti di rimborso, competono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali.

In ogni caso, non si fa luogo ad accertamento per importi complessivi dell'imposta pari o inferiori ad euro quindici.



## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Articolo 11**

### **Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali su richiesta o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere prodotta entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento. Il Comune provvede a riconoscere il rimborso con provvedimento da adottare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

## **Articolo 13**

### **Contenzioso**

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 14**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

*[Large handwritten signature/initials across the top section]*

IL FUNZIONARIO

Il .....

.....

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo**

*[Large handwritten signature/initials across the middle section]*

IL RESPONSABILE DI AREA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
S. V. A. T. E. T. R. S. P. R. G. N. T. E.  
Dott.ssa Paola Mazzella

Il .....

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo**

*[Large handwritten signature/initials across the bottom section]*

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  
IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIA  
Ras. Salvatore Marino

IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Alberto Bascià  
IL DIRIGENTE

Il .....

.....

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

**Il Presidente**  
F.to **TRANI GIANLUCA**

**Il VICE SEGRETARIO GENE**  
F.to **MONTUORI RAFFAELE**

---

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31-08-2012

**Il Responsabile**  
F.to 

**Il Segretario Generale**  
F.to **DOTT. GIOVANNI AMODIO**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
F.to **DOTT. GIOVANNI AMODIO**

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

-Ischia, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. GIOVANNI AMODIO**  


---